

REGOLAMENTO
DI A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE

Art. 1 COSTITUZIONE E CARATTERE

1. L'Associazione è impegnata a vigilare sulla volontarietà, l'anonimato e la gratuità della donazione.
2. Il logo associativo è rappresentato da una forma geometrica triangolare con angoli arrotondati, sfondo rosso e scritta "aido" in bianco.

Art. 2 FINALITÀ

1. L'Associazione assicura la propria collaborazione alle Istituzioni nell'informazione e nella conoscenza ai Cittadini per una scelta consapevole relativa al prelievo di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto terapeutico.
2. L'A.I.D.O. svolge opera di sensibilizzazione, stimolo e verifica verso le Istituzioni affinché siano attuate nel modo migliore a livello locale le disposizioni di legge in merito alla organizzazione del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule a fini terapeutici.

Art. 3 ATTIVITÀ

1. Per il raggiungimento delle finalità l'A.I.D.O.:
 - a. realizza intese operative in unità d'azione con Enti ed altre Associazioni nazionali ed internazionali, nel rispetto dei compiti istituzionali dell'Associazione;
 - b. cura all'interno dell'Associazione la formazione e l'aggiornamento permanente dei Dirigenti;
 - c. progetta ed organizza, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, corsi di formazione e di aggiornamento per docenti, responsabili, animatori, ecc. sulle tematiche del prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.
2. L'Associazione, inoltre, ha facoltà, in relazione a specifiche esigenze determinate dalle Istituzioni e dalle legislazioni locali, di definire le modifiche di cui all'art. 33 dello Statuto.
3. È fatto divieto ai Soci e alle Strutture associative di raccogliere fondi finalizzati a fini diversi da quelli espressamente previsti dallo Statuto ed in particolare per:
 - acquistare macchinari ed attrezzature per ospedali;
 - viaggi per trapianti in Italia e all'estero;
 - effettuare trapianti all'estero;
 - Istituzioni pubbliche o private, Enti od Associazioni diverse dall'A.I.D.O.
4. La conoscenza delle attività associative si realizza attraverso il giornale ufficiale "L'Arcobaleno" e attraverso il sito Internet.
5. Il materiale promozionale e informativo, sia cartaceo che multimediale, è unico su tutto il territorio nazionale e promosso dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni deroga dovrà avere, entro 90 giorni dalla richiesta, il parere motivato della Giunta di Presidenza Nazionale.
6. È fatto divieto di utilizzare il nome ed il logo dell'A.I.D.O. per scopi non rispondenti ai principi e alle finalità dell'Associazione. L'utilizzo del logo deve essere, in ogni caso, autorizzato dalla Struttura superiore.
7. La vigilanza sull'immagine, sul corretto utilizzo del nome e del logo A.I.D.O. è esercitata dal Consiglio Direttivo Nazionale, se a conoscenza, per il tramite della Giunta di Presidenza che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti opportuni.
8. Conserva le manifestazioni di volontà e le trasmette al S.I.T. (Sistema Informativo Trapianti) tramite il S.I.A. (Sistema Informativo A.I.D.O.)

Art. 4 SOCI

1. All'atto dell'iscrizione il Socio deve aver compiuto il 18° anno di età e deve prendere conoscenza delle norme Statutarie e del Regolamento dell'Associazione ed impegnarsi ad osservarle.
2. L'iscrizione all'A.I.D.O. deve essere richiesta per iscritto compilando l'apposito modulo comprensivo della dichiarazione di volontà in merito alla donazione di organi, tessuti e cellule dopo la morte. Tale modulo deve essere uniforme per tutte le Strutture.
3. Ogni Socio, nell'ambito della comunità in cui vive, deve operare con lealtà e probità per il raggiungimento dei fini associativi e collaborare al buon funzionamento della struttura associativa di appartenenza.
4. Le tessere sociali ed il simbolo identificativo dell'Associazione sono uniformi per tutti gli iscritti e conformi al modello stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.

5. La domanda di iscrizione e la tessera devono recare il medesimo numero, che è progressivo per ogni Socio ed è apposto dalla Sezione Provinciale o similare competente, la quale ne riporta i dati nel S.I.A. (Sistema Informativo A.I.D.O.) e rilascia la relativa tessera.
6. I numeri corrispondenti a Soci deceduti, dimissionari, trasferiti e irreperibili, non devono essere riutilizzati.
7. La tessera deve essere compilata in forma chiara e leggibile in ogni sua parte.
8. Il rilascio all'iscritto della tessera, completa in ogni suo elemento, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
9. Le domande di adesione, conservate in mobile adeguato presso la sede della Sezione Provinciale o similare, devono essere archiviate in progressione numerica.
10. Ogni Socio deve comunicare sollecitamente alla Struttura di base di appartenenza la variazione di residenza; se il trasferimento è fuori provincia, la Sezione Provinciale o similare provvede immediatamente al trasferimento dell'iscrizione alla Sezione Provinciale o similare di nuova residenza del Socio attraverso il S.I.A.
11. La qualità di Socio risulta dalla registrazione nel S.I.A., da considerarsi ai sensi dello Statuto quale Libro Soci.
12. L'iscrizione è revocabile solo in forma scritta; in tal caso il modulo di iscrizione è restituito al richiedente previa riconsegna della tessera.
13. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile prende atto dei recessi avvenuti.
14. Ai fini dei diritti associativi fa fede la data di inserimento nel S.I.A.
15. I Soci sono eleggibili alle cariche associative purché abbiano frequentato un corso di formazione ai vari livelli e non siano stati condannati per condanne infamanti.
16. Per l'elezione alle cariche nazionali e regionali è necessaria l'iscrizione da almeno tre anni.
17. I Presidenti, a tutti i livelli, possono richiedere le credenziali di accesso al S.I.A. per la sola visualizzazione dei dati relativi agli iscritti del territorio di loro competenza.
18. Per eventuali violazioni di norme statutarie, regolamentari e associative, il Socio può adire agli organi di giurisdizione interna. Il ricorso alla magistratura ordinaria può avvenire dopo la definizione del procedimento interno.
19. Il provvedimento di espulsione comporta la cancellazione dal Libro Soci (S.I.A.) con restituzione dell'atto olografo entro 60 giorni dalla comunicazione dell'espulsione. La cancellazione dal S.I.A. verrà comunicata con l'atto di espulsione.
20. Non si considera Volontario il Socio che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
21. I Volontari devono essere registrati sul Libro dei Volontari. Questi devono essere assicurati per le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 STRUTTURE

Gli Organi statutari:

1. agiscono nell'ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dalle Assemblee;
2. impegnano l'Associazione solo se eletti regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento;
3. esercitano opera di sorveglianza e di stimolo sugli organi rispettivamente inferiori intervenendo direttamente e motivatamente, in quanto necessari, con la convocazione delle Assemblee, lo scioglimento dei Consigli Direttivi e la nomina di Commissari.
4. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro devono essere pubblicati annualmente sul sito associativo gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e degli Organi di Controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 6 ASSEMBLEA

1. Le Assemblee sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. Ad ogni Assemblea deve essere invitato un rappresentante del Consiglio Direttivo della Struttura immediatamente superiore.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno (entro le date stabilite nei successivi articoli) per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente nonché del bilancio preventivo dell'anno in corso.
4. Per l'Assemblea straordinaria valgono le regole dell'Assemblea ordinaria elettiva. Per la convocazione vale lo stesso preavviso previsto per le Assemblee ordinarie, salvo casi urgenti in cui il preavviso deve essere almeno metà di quello previsto per l'Assemblea ordinaria.
5. Nel caso sia prevista, la delega deve essere scritta.
6. L'Assemblea elegge il Presidente e il Segretario che redigerà il verbale, copia del quale, con allegati relazioni e bilanci, deve essere inviata entro 15 giorni alla Segreteria della Struttura superiore; quando elettiva anche con allegati l'elenco degli eletti, dei delegati e candidati alla Struttura superiore. Il livello Nazionale invierà il verbale con gli allegati alle Strutture inferiori entro 90 giorni dall'Assemblea.
7. Il Presidente dell'Assemblea dev'essere un socio con esperienza associativa per garantire il corretto funzionamento dell'Assemblea stessa.
8. Le Assemblee elettive e intermedie a tutti i livelli, in conformità agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dello Statuto, discutono e approvano:
 - la relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo nell'ultimo anno;
 - la relazione sull'esecuzione del programma quadriennale (ad eccezione dei Gruppi Comunali o similari);
 - bilancio consuntivo dell'ultimo anno di attività, accompagnato dalla relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti se previsti;
 - il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Art. 7 ASSEMBLEA ELETTIVA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Per le Assemblee Provinciali o similari, Regionali e Nazionale la rilevazione dei Soci per determinare il numero dei Delegati è fatta alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Ogni Assemblea al proprio livello può modificare i rapporti di rappresentanza per la successiva convocazione.
2. Ogni Struttura, qualunque sia la sua consistenza numerica, deve essere rappresentata da almeno un Delegato.
3. I componenti in carica del Consiglio Direttivo, il Revisore o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea con facoltà di parola, ma non di voto se non Delegati.
4. I delegati mantengono il loro incarico fino alla nomina dei Delegati dell'Assemblea elettiva successiva. All'atto della nomina è possibile prevedere 1 supplente ogni 5 Delegati, con un minimo di 1 supplente.
5. L'ammissione ad ogni Assemblea Provinciale o similare, Regionale e Nazionale è subordinata alla presentazione da parte della Struttura inferiore di:
 - verbale di Assemblea dell'anno in corso;
 - relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo nell'ultimo anno;
 - relazione sull'esecuzione del programma quadriennale (ad eccezione dei Gruppi Comunali o similari);
 - bilancio consuntivo dell'ultimo anno di attività, accompagnato dalla relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti se previsti;
 - bilancio preventivo dell'anno in corso;
 - pagamento della quota associativa annuale con riferimento, per la quota da versare, agli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente e delle eventuali quote pregresse.

Tutti i documenti devono essere firmati e sottoscritti dal legale Rappresentante.

L'esame della documentazione è di competenza della Giunta di Presidenza per la successiva trasmissione con le proprie osservazioni alla Commissione Verifica Poteri.

6. L'Assemblea elegge fra i non candidati:
 - il Presidente;
 - uno o più Vice Presidenti;
 - uno o più Segretari;
 - uno o più Questori di sala (se necessari);

- tre o più membri per la Commissione Elettorale;
 - tre o più membri per la Commissione Verifica Poteri dell'Assemblea successiva.
7. Se la Commissione Verifica Poteri non è stata nominata nella precedente Assemblea o non è composta da almeno tre componenti, la Giunta di Presidenza preaccredita i delegati in base alla verifica della documentazione presentata. Questi delegati preaccreditati nominano la Commissione Verifica Poteri che assumerà i compiti previsti dall'art 7 comma 9 del Regolamento.
 8. La Commissione Verifica Poteri, non appena insediata, elegge il proprio Presidente che riferirà all'Assemblea sui lavori compiuti.
 9. La Commissione Verifica Poteri:
 - a. accredita il Delegato previa verifica, attraverso l'esame della documentazione già controllata dalla Giunta di Presidenza (art. 7 comma 5), ove prevista, della regolarità della Assemblea della Struttura di appartenenza e dopo l'accertamento della identità, anche avvalendosi, per quest'ultima, della dichiarazione scritta del Capo Delegazione che garantisca l'identità del proprio Delegato;
 - b. con la collaborazione della Segreteria accerta – sulla scorta dei documenti associativi o con propria inchiesta – la regolarità e la idoneità di ogni singolo Candidato ad essere eletto;
 - c. conferisce i documenti legittimatori di Delegato all'Assemblea.
 10. Contro le decisioni della Commissione Verifica Poteri è ammesso ricorso alla Presidenza la quale, in via prioritaria, ragguaglierà l'Assemblea demandando a questa la decisione che è presa a maggioranza, previo un solo intervento a favore e uno contrario.
 11. La Commissione Verifica Poteri esaurisce il suo compito con la rimessa del verbale al Presidente dell'Assemblea.
 12. I Questori di sala hanno il compito di contare i voti espressi in modo palese e per l'espletamento dei lavori assembleari.
 13. La Commissione elettorale provvede alle operazioni di voto.
 14. Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto salvo che l'Assemblea decida all'unanimità per il voto palese.
 15. L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei votanti, ove non diversamente previsto, e per voto palese, salvo che la stessa Assemblea disponga per il voto segreto come previsto per argomenti riguardanti operazioni elettorali o questioni personali.
 16. Proclamati gli eletti, il Presidente dell'Assemblea li convoca entro quindici giorni per l'insediamento. In questa riunione si verbalizzerà l'accettazione della carica sociale.
 17. Il verbale dell'Assemblea, anche nell'ipotesi di registrazione integrale, è redatto dai Segretari, sottoscritto dal Presidente e dai Segretari, inserito nel Libro dei verbali assembleari ed inviato al Consiglio Direttivo della Struttura superiore entro quindici giorni dalla data di svolgimento.
 18. La Commissione elettorale deve consegnare tutti i documenti relativi alle operazioni di voto alla segreteria competente.

Art. 8 ASSEMBLEA INTERMEDIA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea intermedia, in particolare, redige un documento di valutazione dell'attività svolta nell'anno trascorso e di indicazioni e proposte per l'anno successivo, sempre nel rispetto della mozione finale della precedente Assemblea elettiva ed, in particolare, del programma quadriennale.
2. L'Assemblea intermedia può trattare anche argomenti di particolare interesse ed urgenza proposti dal Consiglio Direttivo.
3. Il verbale dell'Assemblea, corredato degli allegati, deve essere inviato alla struttura superiore nei 15 giorni successivi alla data dell'Assemblea stessa.
4. L'ammissione ad ogni Assemblea Provinciale o similare, Regionale e Nazionale è subordinata alla presentazione da parte della Struttura inferiore di:
 - verbale di Assemblea dell'anno in corso;
 - relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo nell'ultimo anno;
 - relazione sull'esecuzione del programma quadriennale (ad eccezione dei Gruppi Comunali o similari);
 - bilancio consuntivo dell'ultimo anno di attività, accompagnato dalla relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti se previsti;

- bilancio preventivo dell'anno in corso;
 - pagamento della quota associativa annuale con riferimento, per la quota da versare, agli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente e delle eventuali quote pregresse.
5. L'esame della documentazione è di competenza della Giunta di Presidenza.

Art. 9 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale si svolge entro il 15 giugno ed è convocata con lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta, da spedirsi ai Presidenti dei Consigli Regionali almeno trenta giorni prima della data fissata, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora.
2. L'ordine del giorno deve essere inviato trenta giorni prima dell'inizio dell'Assemblea.
3. All'Assemblea Nazionale elettiva ogni Delegato rappresenta 10.000 Soci o frazione superiore a 5.000.
4. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle strutture entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
5. Per l'ammissione all'Assemblea elettiva si fa riferimento all'art. 7 comma 5 del Regolamento.
6. Per l'ammissione all'Assemblea intermedia si fa riferimento all'art. 8 comma 4 del Regolamento.

Art. 10 ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale si svolge entro il 15 maggio ed è convocata con lettera o con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta, da spedirsi ai Presidenti delle Sezioni Provinciali o similari, almeno trenta giorni prima della data fissata e recante l'indicazione del luogo, data, ora di riunione ed i vari punti all'ordine del giorno.
2. All'Assemblea Regionale elettiva ogni Delegato rappresenta un numero di 500 Soci o frazione superiore a 250.
3. Ogni Assemblea può modificare il numero dei Delegati per l'Assemblea successiva.
4. Quando elettiva, i Consigli Direttivi Regionali devono inviare alla Giunta di Presidenza della struttura superiore l'elenco dei Delegati e dei Candidati alle cariche associative assieme ai verbali delle assemblee ed ai documenti per l'Assemblea. I Candidati al Consiglio Direttivo Nazionale devono essere almeno due per ogni Regione pena l'esclusione dalle candidature e conseguente mancanza del rappresentante della Regione nel Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle Strutture entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
6. Per l'ammissione all'Assemblea elettiva si fa riferimento all'art. 7 comma 5 del Regolamento.
7. Per l'ammissione all'Assemblea intermedia si fa riferimento all'art. 8 comma 4 del Regolamento.

Art. 11 ASSEMBLEA PROVINCIALE, AREA METROPOLITANA E PLURICOMUNALE

1. L'Assemblea della Sezione Provinciale o similare si svolge entro il 15 aprile ed è convocata con lettera o con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta, da spedirsi ai Presidenti dei Gruppi Comunali o similari almeno trenta giorni prima della data fissata e recante luogo, data e ora della riunione e l'ordine del giorno.
2. All'Assemblea Provinciale elettiva ogni Delegato rappresenta 200 Soci o frazione superiore a 100.
3. Ogni Assemblea può modificare il numero dei Delegati per l'Assemblea successiva.
4. Quando elettiva, le Sezioni dovranno inviare alla Giunta di Presidenza l'elenco dei Delegati e dei Candidati alle cariche associative assieme ai verbali delle Assemblee ed ai documenti per l'Assemblea. I Candidati al Consiglio Direttivo Regionale devono essere almeno due per Provincia pena l'esclusione dalle candidature e la conseguente non rappresentanza della Provincia o similare nel Consiglio Direttivo Regionale.
5. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle Strutture entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
6. Il Referente di zona partecipa all'Assemblea Provinciale o similare senza diritto di voto.
7. Per l'ammissione all'Assemblea elettiva si fa riferimento all'art. 7 comma 5 del Regolamento.
8. Per l'ammissione all'Assemblea intermedia si fa riferimento all'art. 8 comma 4 del Regolamento.

Art. 12 ASSEMBLEA DEL GRUPPO COMUNALE O INTERCOMUNALE

1. L'Assemblea del Gruppo Comunale o similare, costituita dai Soci, si svolge entro il 28 febbraio ed è convocata con i mezzi più idonei almeno quindici giorni prima della data fissata e recante luogo, data e ora della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 13 ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL GRUPPO COMUNALE O SIMILARE

1. L'Assemblea costitutiva del Gruppo Comunale o similare può essere convocata dal Presidente della Sezione Provinciale o similare o da un Consigliere da questi delegato.
2. L'Assemblea costitutiva deve:
 - redigere verbale di costituzione in conformità al modello predisposto dalla Segreteria Nazionale;
 - eleggere gli Organi associativi che restano in carica fino alla data della successiva Assemblea elettiva;
 - definire il programma di attività valido fino alla Assemblea annuale successiva;
 - approvare il bilancio preventivo in caso di risorse già disponibili.;
 - nominare un candidato e un Delegato necessari in caso di ricostituzione della Struttura superiore.
3. Copia della documentazione (verbale di costituzione, piani e programmi) deve essere inviata entro 15 giorni alla Sezione provinciale o similare, al Consiglio Direttivo Regionale di appartenenza e alla Segreteria Nazionale con tutta la documentazione di cui all'art. 6 comma 6 del Regolamento.

Art. 14 ASSEMBLEA RICOSTITUTIVA

1. Valgono le regole dell'assemblea costitutiva.
2. L'assemblea viene convocata dal Presidente della struttura superiore o da un suo delegato.
3. Durante l'Assemblea va presentata in sintesi la storia della struttura dal momento della sua costituzione.
4. Nel caso di assemblea ricostitutiva, si ammette in assemblea un Delegato e un candidato nel caso di Gruppi Comunali o similari costituiti dopo la precedente assemblea.

Art. 15 CONSIGLI DIRETTIVI

1. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito del territorio di competenza, stabilisce la propria sede operativa nella località maggiormente rispondente ai criteri di funzionalità ed economicità.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso inviato con almeno quindici giorni di anticipo (almeno 5 in caso di urgenza), recante l'ordine del giorno, la data, ora e luogo della riunione con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato con la periodicità prevista dallo Statuto e comunque ogni qualvolta si ritenga necessario e/o opportuno dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri; le decisioni sono valide se adottate dalla metà più uno dei presenti al momento del voto, a Consiglio Direttivo sempre validamente costituito. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Non sono ammesse deleghe.
6. Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto. La relativa delibera va adottata all'atto dell'approvazione del verbale nella seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
7. Il Consigliere dimissionario, deceduto o decaduto è surrogato dal primo dei non eletti
8. Ove i Consiglieri subentrati a deceduti, dimissionari o decaduti giungano a rappresentare la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara lo scioglimento dello stesso e convoca l'Assemblea per una nuova elezione di tutto il Consiglio Direttivo.
9. Le relazioni all'Assemblea sono fatte proprie dal Consiglio Direttivo; se approvate a maggioranza devono contenere anche le istanze della minoranza.
10. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.
11. Il Consigliere Segretario redige il verbale che, dopo emendamenti ed approvazione del Consiglio Direttivo alla riunione successiva, è trascritto nell'apposito Libro dei verbali e deve essere inviato alla Struttura superiore entro 15 giorni; sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza.
12. Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo con la frequenza prevista dallo Statuto, in difetto, ciascun componente il Consiglio Direttivo medesimo può notificare l'inadempienza al Presidente del Collegio dei Probiviri.

<p>13. Il Consiglio Direttivo è responsabile per ogni spesa deliberata.</p> <p>14. Al verificarsi della decadenza, il Commissario svolge l'ordinaria amministrazione fino alla data di svolgimento dell'Assemblea che dovrà essere convocata prima possibile.</p> <p>15. In caso di motivata necessità, disponibile agli atti, il Consiglio Direttivo può modificare uno o più ruoli all'interno della Giunta di Presidenza.</p>
<p>Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE</p>
<p>1. In assenza di precisa indicazione della Struttura periferica a cui è destinato il lascito, è il Consiglio Direttivo Nazionale ad esercitare il potere di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni; allo stesso compete, in particolare la gestione e l'utilizzo del lascito stesso.</p> <p>2. La Giunta di Presidenza ha facoltà di nominare un Addetto stampa tra persone esperte nel campo della comunicazione, anche non iscritte all'Associazione.</p>
<p>Art. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE</p>
<p>1. In presenza dell'indicazione della Regione a cui è destinato il lascito, in assenza della città o provincia di riferimento, la competenza ad esercitare il potere di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni è di spettanza della Regione del luogo in cui si apre la successione; alla stessa compete la gestione e l'utilizzo del lascito stesso.</p> <p>2. La Giunta di Presidenza ha facoltà di nominare un Addetto stampa tra persone esperte nel campo della comunicazione, anche non iscritte all'Associazione.</p>
<p>Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE, AREA METROPOLITANA E PLURICOMUNALE</p>
<p>1. Tutti i dati degli associati devono essere inseriti, tramite collegamento internet, nell'archivio del S.I.A. (Sistema Informativo A.I.D.O.), appositamente predisposto. Il Presidente provinciale o similare è tenuto, appena insediato nella carica, a richiedere l'accreditamento presso il S.I.A., in sostituzione del suo predecessore. È inoltre obbligato a indicare alla Giunta di Presidenza Nazionale il nominativo della persona che, dopo aver frequentato il corso di formazione per operatori S.I.A., predisposto dalla Giunta di Presidenza medesima, sarà abilitato a inserire i nominativi dei Soci nel sistema.</p> <p>2. Il Presidente Provinciale o similare è responsabile della corretta gestione delle dichiarazioni di volontà dei Soci. Inoltre, garantisce l'accessibilità agli atti per tutti i giorni dell'anno e in qualunque ora al Presidente Nazionale A.I.D.O., al Centro Nazionale Trapianti, al Coordinamento Regionale Trapianti e a quello locale.</p> <p>3. In presenza dell'indicazione della Sezione Provinciale o similare cui è destinato il lascito, ma in assenza della città o regione di riferimento, la competenza ad esercitare il potere di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni è di spettanza della Sezione Provinciale o similare del luogo in cui si apre la successione; alla stessa compete la gestione e l'utilizzo del lascito stesso.</p> <p>4. La Giunta di Presidenza ha facoltà di nominare un Addetto stampa tra persone esperte nel campo della comunicazione, anche non iscritte all'Associazione.</p>
<p>Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE E INTERCOMUNALE</p>
<p>1. In presenza dell'indicazione del Gruppo Comunale o similare cui è destinato il lascito, la competenza di accettare lasciti, eredità, legati, donazioni è di spettanza del Gruppo Comunale o similare indicato.</p>
<p>Art. 20 GIUNTA DI PRESIDENZA</p>
<p>1. Gli schemi di bilancio devono essere presentati ai rispettivi Consigli Direttivi entro il 15 aprile per il Nazionale, entro il 30 marzo per il livello Regionale, entro il 28 febbraio per il livello Provinciale o similare.</p> <p>2. Le delibere adottate dalla Giunta di Presidenza devono essere inviate entro 15 giorni ai rispettivi Consigli Direttivi.</p> <p>3. È compito della Giunta di Presidenza, in occasione di ciascuna Assemblea annuale, l'esame della documentazione presentata dalla Struttura inferiore per l'ammissione all'Assemblea stessa (art. 7 comma 5 e art. 8 comma 4 del Regolamento).</p>

Art. 21 CONFERENZA DEI PRESIDENTI
<ol style="list-style-type: none"> 1. La Conferenza, ove accerti motivatamente che il Consiglio Direttivo di riferimento non si attiene al programma quadriennale, può richiedere la verifica attraverso l'Assemblea Intermedia da convocarsi entro sessanta giorni dal provvedimento. 2. Le funzioni di Segreteria della Conferenza sono assolte dalla Segreteria di riferimento.
Art. 22 PRESIDENTE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando lo ritiene opportuno, il Presidente, previo parere della Giunta di Presidenza, interviene in sede giudiziaria a tutela dell'immagine dell'Associazione. 2. Nel caso di adozione di provvedimenti urgenti straordinari relativi ad una Struttura commissariata, il Presidente della Struttura superiore ne riferisce alla Giunta di Presidenza di riferimento per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
Art. 23 REVISORI DEI CONTI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni membro è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi allo stesso livello e può essere ricusato solo per giusta causa. 2. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente (se organo collegiale). 3. Il Revisore o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha l'obbligo della convocazione ed è responsabile della tenuta dei verbali. 4. Si riunisce almeno 2 volte l'anno ed effettua il controllo del bilancio consuntivo predisposto dall'Amministratore e validato dal Consiglio Direttivo prima della sua presentazione in Assemblea, alla quale espone la propria relazione. 5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza del Revisore o di un componente del Collegio subentra il primo dei supplenti per numero di voti. 6. Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la composizione del Collegio, lo stesso è integrato nella prima Assemblea utile, anche intermedia. 7. La prestazione di Revisore dei Conti è svolta secondo le modalità previste dall'articolo 2404 del Codice Civile, in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede ad eccezione dei casi in cui il Revisore sia esterno all'Associazione. 8. Le responsabilità dei Revisori dei Conti sono quelle previste dall'articolo 2407 del Codice Civile. 9. Il Revisore o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un suo Delegato, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee cui deve essere invitato. 10. Il Revisore dei Conti o il Collegio non sono eletti nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni di eleggere l'Organo di Controllo.
Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Per l'Organo di Controllo valgono le stesse regole dell'art 23 del Regolamento sui Revisori dei Conti ad eccezione del comma 1 che non si applica all'Organo di Controllo. 2. La nomina di un Organo di Controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi successivi due dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> - Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; - Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; - Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. 3. L'obbligo di cui all'art 24 comma 2 cessa se per due mandati consecutivi i predetti limiti non sono superati.
Art. 25 REVISORE LEGALE DEI CONTI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Per il Revisore Legale dei Conti valgono le stesse regole dell'art 23 del Regolamento sui Revisori dei Conti ad eccezione del comma 1 che non si applica al Revisore Legale dei Conti. 2. La nomina di un Revisore Legale dei Conti è obbligatoria quando siano superati per due esercizi successivi due dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> - Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; - Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; - Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

3. L'obbligo di cui all'art 25 comma 2 cessa se per due mandati consecutivi i predetti limiti non sono superati.

Art. 26 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Ogni componente resta in carica per un quadriennio, è rieleggibile per non più di **tre** mandati consecutivi allo stesso livello e può essere ricusato solo per giusta causa.
2. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Collegio ove abbia materia di che giudicare. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente.
3. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il primo dei supplenti per numero di voti.
4. Ogni componente del Collegio può essere ricusato per gravi motivi, in analogia a quanto disposto dall'articolo 52 del Codice di Procedura Civile.
5. La prestazione dei Probiviri è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede.
6. Il Collegio giudica a maggioranza sia in primo che in secondo grado, sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dai mezzi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione non oltre 150 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri. Il Presidente del Collegio ha facoltà di prorogare quel termine di 150 giorni per gravi e provati motivi dandone comunicazione alla Giunta di Presidenza del proprio livello e ai ricorrenti.
7. I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono essere spediti a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri presso la Segreteria della struttura di riferimento e alle parti.
8. Le parti possono produrre documentazione entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da inviare con le modalità previste all'art. 26 comma 7 del Regolamento.
9. Il Collegio dei Probiviri giudicherà secondo equità con il rispetto del contraddittorio, previo esperimento del tentativo di componimento della vertenza e/o controversia.
10. Le parti devono comparire personalmente, con facoltà di farsi assistere da patrocinatori. La decisione è comunicata per iscritto alle parti.
11. Su mandato del Consiglio Direttivo della struttura di appartenenza, è dovere del Collegio dei Probiviri intervenire nelle Strutture inferiori, relazionando alla Struttura di appartenenza e, per conoscenza, alla Struttura interessata.
12. Sono illeciti associativi:
 - a. la non osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
 - b. ogni comportamento che evidenzia la mancanza di reciproco rispetto fra i responsabili.
13. Le sanzioni applicabili, in base al livello di gravità sono:
 - a. richiamo o censura;
 - b. sospensione temporanea dall'incarico;
 - c. destituzione dall'incarico;
 - d. destituzione completa da ogni incarico istituzionale e rappresentativo;
 - e. interdizione perpetua dagli incarichi associativi.Alle sanzioni di cui alle lettere b, c, d, e, si applica la pena accessoria della trasmissione del provvedimento ai Consigli Regionali per la comunicazione alle relative Strutture inferiori.

Art. 27 COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE

1. Ogni componente resta in carica per un quadriennio, è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi, e può essere ricusato solo per giusta causa.
2. Il ricorso deve essere inviato per lettera raccomandata A.R. al Presidente del Collegio di Appello Nazionale presso la Segreteria Nazionale.
3. Il Collegio giudica a maggioranza sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dagli elementi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione non oltre 150 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte del Presidente del Collegio. Il Presidente del Collegio ha facoltà di prorogare quel termine di 150 giorni per gravi e provati motivi dandone comunicazione alla Giunta di Presidenza del proprio livello ed ai ricorrenti.
4. Le parti devono comparire personalmente, con facoltà di farsi assistere da patrocinatori.

	<p>5. Al Collegio di Appello Nazionale si applicano le norme previste dall'Art 26 del Regolamento per il Collegio dei Probiviri.</p>
<p>Art. 28 LIBRI SOCIALI</p>	
	<p>1. I Libri sociali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Libro dei Soci (S.I.A.); - il Libro dei Volontari; - il Libro dei verbali delle Assemblee; - il Libro dei verbali dei Consigli Direttivi; - il Libro dei verbali delle Giunte di Presidenza; - il Libro dei verbali del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti - il Libro dei verbali del Collegio dei Probiviri.
<p>Art. 29 RISORSE</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le Assemblee Nazionale, Regionali e Provinciali o similari sulla base dei rispettivi bilanci, determinano la misura delle quote sociali a carico delle Strutture inferiori. 2. I Consigli Direttivi Comunali o similari, sulla scorta delle richieste delle Strutture superiori e delle attività proprie, stabiliscono l'entità dell'eventuale contributo annuo a carico degli associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 3. Gli oneri derivanti dal commissariamento di una Struttura sono a carico della Struttura stessa nella misura delle capacità economiche che le sono proprie. 4. Le spese sostenute dai Soci, nell'adempimento di mandati specifici ricevuti dai rispettivi Consigli Direttivi, sono a carico dei Consigli Direttivi stessi.
<p>Art. 30 BILANCIO</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio Direttivo provvede, su indicazione della Giunta di Presidenza (ove prevista), alle variazioni necessarie e/o opportune tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dall'Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero alla variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate. 2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. 3. Ogni Struttura deve tenere e conservare una chiara ed aggiornata documentazione dei movimenti economici rispondente ai requisiti di chiarezza e di aderenza alle vigenti normative di legge. 4. Ogni Struttura al proprio livello deve provvedere alla traslazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine di acquisire la qualifica di O.D.V. (Organizzazione di Volontariato). 5. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 6. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. 7. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
<p>Art. 31 BILANCIO SOCIALE</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Bilancio Sociale va redatto nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro. 2. Nella stesura si deve tener conto, tra gli elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
<p>Art. 32 INCOMPATIBILITÀ</p>	
<p>Art. 33 AUTONOMIE REGIONALI</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le norme dell'articolo 33 dello Statuto sono estese alle Province autonome di Trento e Bolzano.
<p>Art. 34 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Presidente e la Giunta di Presidenza restano in carica per gli adempimenti relativi alla liquidazione dell'Associazione.

Art. 35 MODIFICHE DELLO STATUTO	
	<ol style="list-style-type: none">1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere sottoposte al parere preventivo della Giunta di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti riuniti in seduta congiunta.2. Successivamente le modifiche devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale che, con motivato parere, convocherà l'Assemblea straordinaria.
Art. 36 NORME DI ATTUAZIONE	
	<ol style="list-style-type: none">1. Il testo dello Statuto associativo, approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria e quello del presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Nazionale ordinaria (straordinaria se in contemporanea con la modifica dello Statuto), sono immediatamente trasmessi dal Consiglio Direttivo Nazionale alle Strutture inferiori.2. Le norme in essi contenute entrano in vigore subito dopo la loro approvazione.3. Per il computo dei mandati si contano anche quelli precedenti all'approvazione di questo Statuto.
Art. 37 NORME TRANSITORIE E FINALI	
	<ol style="list-style-type: none">1. La Giunta di Presidenza Nazionale è l'organo deputato ad esprimere pareri in materia statutaria e regolamentare.